



**ALLEGATO "D"**

## **COMUNE DI CAMAIORE**

PROVINCIA DI LUCCA

### **Programma comunale degli impianti art. 9 della LR 49/2011**

### **Regolamento per l'installazione ed il controllo degli impianti di radiofrequenza**

#### **APPROVAZIONE**

~~Testo eliminato~~

**Testo inserito**

Settore IV Gestione del Territorio  
Servizio 12 Pianificazione Territoriale

**Marzo 2021**

# Indice

Art. 1 - Ambito applicativo	pag 3
Art. 2 - Riferimenti Normativi	pag 3
Art. 3 – Definizioni	pag 3
Art. 4 - Finalità ed obiettivi	pag 3
Art. 5 - Programma Comunale degli Impianti	pag 4
Art. 6 - Limiti di esposizione	pag 5
Art. 7 - Funzioni dell'Amministrazione Comunale	pag 5
Art. 8 - Osservatorio permanente	pag 6
Art. 9 - Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo	pag 6
Art. 10 - Criteri localizzativi degli impianti	pag 7
Art. 10.1 Localizzazione impianti su siti sensibili	pag 8
Art. 10.1.1 Individuazione edifici sensibili	pag 8
Art. 10.2 Localizzazione impianti su edifici vincolati come Beni Culturali	pag 8
Art. 10.3 Localizzazione impianti in area a vincolo paesaggistico	pag 8
Art. 11 – Prescrizioni ed indicazioni tecniche di progettazione	pag 9
Art. 12 - Norme e disposizioni tecniche relative agli impianti fissi esistenti	pag 10
Art. 13 - Impianti provvisori	pag 10
Art. 14 - Catasto regionale Impianti ed inventario dei microimpianti	pag 10
Art. 15 - Azioni di risanamento e di tutela ambientale	pag 10
Art. 16 – Vigilanza, Controlli e Monitoraggio	pag 11
Art. 17 - Concessione aree comunali	pag 12
Art. 18 - Educazione Sanitaria	pag 13
Art. 19 – Sanzioni	pag 13
Art. 20 - Disposizioni Transitorie <b>di salvaguardia</b>	pag 13
<b>(modifica apportata da servizio Pian. Territ. accolta con emendamento Comm. Ub.ca)</b>	
ALLEGATO A	
Modalità di invio telematico	pag 14
<b>(modifica richiesta SUAP Unione Comuni Versilia accolta con emendamento Comm. Ub.ca)</b>	

## **Art. 1 - Ambito applicativo**

Il presente regolamento si applica alle tipologie di impianti radioelettrici come definiti nella L. 36/2001 operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra i 100 KHz e i 300 GHz e delle relative infrastrutture.

In particolare:

- gli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare e telecomunicazione Wireless più in generale;
- gli impianti di trasmissione radio e televisivi sia in tecnica analogica che in tecnica digitale;
- gli impianti Wi-Fi, Wi-Max ed HyperLan per trasmissione dati, fonia (VoIP) e video;
- i ponti radio, con esclusione di quelli al servizio dei vari Ministeri, con particolare riferimento a quelli utilizzati delle varie Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco etc.;
- gli impianti radio-amatoriali.
- i micro-impianti con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W, il cui corrispondente EIRP, nel caso di impianti diversi dai ponti radio, sia comunque non superiore a 100 W;

Tutti i suddetti impianti operano generando segnali radioelettrici a radiofrequenza

## **Art. 2 - Riferimenti Normativi**

Il presente regolamento viene approvato ai sensi:

- degli artt. 3, 9 e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- del D.M. 10 ottobre 1998, n. 381 *"Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana"*;
- della L. 22 febbraio 2001, n. 36 *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*;
- del D.P.C.M. 8 luglio 2003 *Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, generati a frequenze comprese tra 100kHz e 300 GHz*;
- degli artt. 87, 87/bis, 87/ter, 88 del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;
- del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 194;
- della L.R.T. 06 ottobre 2011, n. 49 *"Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione"*;
- dell'art. 35 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 *"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito in legge con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111*;
- del Decreto 13 febbraio 2014 *"Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente"*;
- del D.Lgs 222/2016, detto anche SCIA 2;
- del Decreto 7 dicembre 2016 *"Approvazione delle Linee guida, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili"*.

## **Art. 3 - Definizioni**

Per le definizioni si fa riferimento a quanto indicato nella L.R.T. 06 ottobre 2011, n. 49.

Per titolo abilitativo si intende sia l'autorizzazione prevista per casi specifici dall'art. 87 del D.lgs. 259/20003, sia le segnalazioni certificate di inizio attività, oltre alla comunicazione, nei casi indicati negli artt. 87, 87 bis, 87 ter del D.lgs. 259/03.

## **Art. 4 - Finalità ed obiettivi**

E' oggetto del presente Regolamento la disciplina della localizzazione, la modifica, il controllo, l'installazione e la permanenza sul proprio territorio degli impianti.

L'Amministrazione Comunale di Camaione, nel disciplinare il sistema della collocazione e per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 8, comma 6, legge n.36/2001, persegue gli obiettivi:

- a) minimizzazione l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto

delle vigenti normative comunitarie, statali e regionali e secondo i principi di precauzione e prevenzione;

b) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di trasmissione per telefonia e radiodiffusione indicando particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici anche adottare possibili ulteriori misure specifiche in quelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica a tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale, naturalistico, architettonico e archeologico, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

c) individuare gli "obiettivi di qualità", intesi come criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.

d) minimizzare i fattori di interferenza visiva sul paesaggio;

e) razionalizzare la collocazione delle installazioni di telefonia mobile sul territorio comunale, privilegiando l'utilizzo di supporti già esistenti quali le torri per la pubblica illuminazione ovvero altri elementi emergenti del territorio;

f) privilegiare la realizzazione degli impianti, ove possibile, in aree di proprietà comunale o su aree rese disponibili dall'Amministrazione Comunale;

g) promuovere gli interventi di riqualificazione delle aree ritenute non idonee ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento, anche mediante interventi di rilocalizzazione degli impianti;

h) armonizzare le suddette esigenze dell'Amministrazione Comunale con i programmi di sviluppo degli operatori degli impianti di telecomunicazione e radio televisivi.

Nel contempo, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica dei sistemi di trasmissione di telefonia cellulare, chiamati a svolgere funzioni sempre più complesse ed integrate, l'Amministrazione si impegna a garantire ai gestori delle reti, nel rispetto del presente Regolamento e del Programma Comunale degli impianti, redatto ai sensi delle norme nazionali, e della L.R.T. 06 ottobre 2011, n. 49 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", l'espletamento del servizio pubblico cui sono chiamati ad assolvere.

#### **Art. 5 – Programma Comunale degli Impianti**

Il Programma Comunale degli Impianti è elaborato ed approvato ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 49 del 06 ottobre 2011, definisce la localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti, ha durata triennale ed è aggiornato, qualora necessario, in relazione alle esigenze di aggiornamento dei programmi di sviluppo della rete, trasmessi dai gestori entro il 31 ottobre di ogni anno.

L'Amministrazione Comunale approva e aggiorna il Programma Comunale degli Impianti mediante procedure che assicurano:

a) la trasparenza, l'informazione e la partecipazione della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;

b) la consultazione con i comuni confinanti, al fine di garantire la corretta localizzazione degli impianti in considerazione di presenti o future destinazioni d'uso del territorio, nonché favorire l'accorpamento di impianti su supporti comuni.

Entro il 31 ottobre di ogni anno, i gestori interessati presentano all'Amministrazione Comunale il proprio Programma di sviluppo annuale della rete, dove verranno illustrate eventuali programmazioni/proposte di riconfigurazione, potenziamento, modifica, implementazione e/o nuovi siti delle proprie installazioni.

La mancata o incompleta presentazione del Programma di Sviluppo annuale da parte dei gestori dilaziona all'anno successivo ogni istanza per i nuovi impianti o implementazione degli stessi per l'anno di riferimento.

La collocazione di nuovi impianti dovrà comunque verificare e privilegiare l'alloggiamento nelle aree preferenziali individuate con il Programma Comunale degli Impianti

e/o su impianti già esistenti (cositing).

L'elenco degli impianti esistenti contenuti nel Programma Comunale degli Impianti è aggiornato automaticamente ogni qual volta venga messo in funzione un nuovo impianto in base ad un determinato titolo abilitativo.

Il presente Regolamento è soggetto a revisione in corrispondenza dell'elaborazione del nuovo Programma Comunale degli Impianti triennale.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto delle disposizioni legislative generali in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica che qui si sottintendono completamente richiamate.

Al fine dell'ottenimento degli obiettivi di qualità per una progressiva riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti così come definiti all'art.1, dovranno presentare la migliore soluzione tecnologica possibile, che esprima il livello più basso di campo elettromagnetico e minimizzi gli effetti sulle componenti ambientali e paesaggistiche.

### **Art. 6 - Limiti di esposizione**

A tutti gli impianti si applicano i limiti, i valori e gli obiettivi di qualità di cui alla Tabella I seguente.

**Tabella I**

<b>DPCM 8 luglio 2003 Limiti per i campi elettromagnetici di impianti di telefonia</b>	
<b>20 V/m</b>	<i>limite di esposizione</i> per i valori massimi dei campi a RF (permanenza < 4 ore)
<b>6 V/m</b>	<i>limite di attenzione ed obiettivo di qualità</i> per i campi RF (permanenza > o = 4 ore)
<b>3 V/m</b>	<i>limite per le misure in campo:</i> se il valore predetto relativo ad un'area sensibile supera tale valore, <b>in tale caso</b> si rendono necessarie verifiche tramite misure sul campo.

Nota: il valore di attenzione corrisponde ad un fattore di riduzione dosimetrica effettiva pari a 10: da  $1W/m^2$  (20 V/m) a  $0,1 W/m^2$  (6 V/m)

**(modifica apportata da servizio Pian. Territ. accolta con emendamento Comm. Ub.ca)**

Ai fini della verifica del rispetto dei valori emissivi, i limiti di attenzione e qualità, pur coincidenti nei valori, esprimono due concetti differenti: il limite di attenzione di emissione degli impianti delle SRB (pari a 6 V/m), è una misura di cautela presa in zone di permanenza maggiore di 4 ore giornaliere ovvero all'interno di edifici e relative pertinenze.

L'obiettivo di qualità, invece, è stato introdotto al fine di una progressiva minimizzazione alla esposizione ai campi elettromagnetici in zone all'aperto, con permanenza anche minore di 4 ore giornaliere, ma intensamente frequentate, ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi come parchi, ospedali, scuole, etc.

In queste zone all'aperto, definite aree sensibili, non si deve superare l'obiettivo di qualità di 6V/m (coincidente con il limite di attenzione). In pratica le aree intensamente frequentate sono considerate al pari degli edifici abitativi.

### **Art. 7 - Funzioni dell'Amministrazione Comunale**

L'Amministrazione Comunale, provvede ai sensi dell' art. 8 della L.R.T. 06 ottobre 2011, n. 49.:

- a) all'elaborazione ed approvazione del Programma Comunale degli Impianti, curandone la trasmissione al SUAP;
- b) al rilascio, anche in assenza del programma di cui alla lettera a), del titolo abilitativo;
- c) alle azioni di risanamento secondo le indicazioni dell'art.12 della LR 49/2011;
- d) all'esercizio della funzione di vigilanza e di controllo, avvalendosi dell'ARPAT;

e) allo svolgimento dei compiti di educazione ambientale e di informazione delle popolazioni interessate, con riferimento alle tematiche ed agli scopi di tutela disciplinati dalla legge;

Per lo svolgimento delle funzioni inerenti il rilascio del titolo abilitativo nonché di controllo e vigilanza, l'Amministrazione Comunale si avvale dell'ARPAT.

### **Art. 8 - Osservatorio permanente**

Al fine di garantire la partecipazione della cittadinanza e dei soggetti pubblici e privati interessati al processo di formazione, revisione ed aggiornamento del Programma Comunale, è istituito un Osservatorio permanente sugli impianti per telecomunicazioni, di radiodiffusione e radiotelevisivi, con funzioni consultive, costituito dai seguenti soggetti:

- Sindaco o suo delegato;
- Presidente della Commissione Urbanistica comunale;
- Presidente della Commissione Ambiente comunale;
- Dirigente del Settore Ambiente o suo delegato;
- Rappresentanti delle associazioni ambientaliste e dei comitati cittadini da individuarsi successivamente con delibera di Giunta Municipale tra i soggetti maggiormente rappresentativi sul territorio in relazione alla materia;
- Un consigliere di minoranza **individuato tra i consiglieri di minoranza facenti parte della Commissione Urbanistica;**(emendamento Comm. Ub.ca)

Alle sedute dell'Osservatorio vengono permanentemente invitati rappresentanti dell'ARPAT e della AUSL territorialmente competente, quali consulenti tecnici per le materie di competenza dell'organo.

L'Osservatorio:

- 1) si propone come strumento permanente di informazione, formazione ed educazione a favore del cittadino, in un contesto di sviluppo sostenibile armonioso nell'applicazione e nell'uso delle continue innovazioni tecnologiche nel settore della telefonia mobile;
- 2) può avvalersi di consulenti esterni e può eseguire, direttamente, o tramite gli Uffici comunali interessati, accertamenti, rilevamenti o ispezioni ritenuti necessari per verificare il rispetto delle presenti disposizioni e la corretta attuazione del Programma;
- 3) si riunisce con cadenza di norma semestrale, per discutere delle eventuali questioni attinenti alle proprie competenze.

L'Osservatorio ha altresì funzione consultiva obbligatoria preventiva ma non vincolante nei seguenti casi:

- 1) sui Piani di sviluppo presentati dagli operatori entro il 31 ottobre di ogni anno;
- 2) sugli eventuali titoli abilitativi per impianti destinati a sorgere in area non ricadente in aree preferenziali e non coincidenti con impianti esistenti e da rilasciarsi ai sensi dell'art. 10 comma 4 L.R. 49/2011, cioè nel caso di motivate ragioni di urgenza e indifferibilità rispetto alle esigenze di funzionalità della rete;
- 3) sul rilascio delle eventuali autorizzazioni all'installazione di impianti provvisori ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.

Nei suddetti casi saranno invitati alle sedute dell'Osservatorio anche i gestori degli impianti.

L'Osservatorio può comunque essere convocato dall'Amministrazione autonomamente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti per la discussione di argomenti inerenti la telefonia mobile **le sorgenti di campi elettromagnetici** (emendamento Comm. Ub.ca) non inseriti nel novero di quelli per i quali è obbligatoria la sua consultazione. A tal fine nel computo della maggioranza necessaria per la richiesta di convocazione non si tiene conto dei componenti che sono dipendenti dell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 9 - Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo**

Il titolo abilitativo per l'installazione o la modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti

è rilasciato dall'Amministrazione Comunale, tramite il SUAP, nel rispetto:

- a) dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, così come assentiti dal parere dell'ARPAT;
- b) degli obiettivi di qualità di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) n. 2 della L.R. 49/2011;
- c) dei criteri localizzativi di cui all'art. 11 L.R. 49/2011;
- d) del Programma Comunale degli Impianti ed in particolare delle localizzazioni previste nello stesso;
- e) dell'avvenuto rilascio dei pareri e/o nulla osta da parte degli Enti o Uffici competenti per ogni tipologia di vincolo esistente sulla zona interessata.

**f) delle "Conclusioni" e degli "Indirizzi per la progettazione e posa in opera degli impianti" di cui ai paragrafi 7 e 8 del Documento preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS ( all "B" del Programma Comunale degli Impianti;**

**g) delle prescrizioni impartite dal Nucleo Interno di Valutazione in qualità di Autorità Competente per la Verifica di Assoggettabilità a VAS per la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS in data 12.01.2021 prot. n.1716, integrate in data 18.02.2021 prot. n° 9658:**

- **Contributo 1: SNAM - prot. n. 17428 del 06.04.2020 (allegato 1), successivamente integrato con comunicazione acquisita con prot. n. 17684 del 08.04.2020 (allegato 2)**
- **Contributo 3: Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia - prot. n. 20636 del 30.04.2020, (allegato 4);**
- **Contributo 4: Terna – prot. n. 21635 del 06.05.2020 (allegato 5):**

**Si prescrive che nello sviluppo del programma in oggetto dovranno essere individuate soluzioni atte a minimizzare i livelli di esposizione della popolazione. Il superamento degli attuali livelli di esposizione potrà essere ritenuto compatibile solo a seguito di approfonditi e specifici studi e raccolta di dati di monitoraggio, che dimostrino che la soluzione individuata minimizza i livelli di esposizione per la popolazione, fermo restando il rispetto dei limiti massimi ammissibili previsti dalla vigente normativa.**

**(inserito ai sensi punto 2) della DCC n° 61 del 20.11.2018)**

L'istanza o la comunicazione è da considerarsi validamente presentata se inviata secondo le procedure descritte nell'allegato A. **(modifica richiesta dal SUAP Unione Comuni della Versilia accolta con emendamento Comm. Ub.ca)**

L'istanza deve essere conforme e contenere tutta la documentazione prevista dal modello A dell' Allegato 13 del D.Lgs. n. 259/2003 e, nel caso di impianti con potenza all'antenna inferiore ai 20W, del modello B dell' Allegato 13 del D.Lgs. n. 259/2003 **e presentata tramite SUAP (modifica richiesta dal SUAP Unione Comuni della Versilia accolta con emendamento Comm. Ub.ca)**

**In caso di pluralità di domande verrà data priorità a quelle presentate congiuntamente da più operatori (emendamento Comm. Ub.ca)**

Nel caso di impianti con potenza non superiore a 20 watt è sufficiente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

In seguito alla presentazione della domanda, verrà acquisito il relativo parere ARPAT.

Il servizio competente verificherà il rispetto della localizzazione richiesta dal gestore ovvero che la stessa ricada:

- 1) nei limiti comunali;
- 2) prevalentemente in zone non edificate quando si tratti di impianti per radiodiffusione e radiotelevisivi;
- 3) nelle aree preferenziali del programma;
- 4) in corrispondenza di SRB esistenti (richiesta in cositing).

Acquisiti gli altri pareri necessari ed eseguite tutte le verifiche sopra indicate si procederà al rilascio del titolo abilitativo nei tempi previsti per legge ovvero alla formalizzazione di diniego o divieto di prosecuzione dell'attività per motivi ostativi.

### **Art. 10 - Criteri localizzativi degli impianti**

Il Comune di Camaione, sentite le esigenze dei gestori ed esaminati i programmi di sviluppo della rete presentati, redige il proprio Programma Comunale degli Impianti secondo i criteri localizzativi così come definiti all' Art. 11 della L.R.T n° 49/2011.

Le aree del territorio idonee per l'installazione degli impianti sono tassativamente le aree e/o immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale come indicati nella relativa cartografia.

L'assegnazione di aree, manufatti e terreni di proprietà comunale avviene a titolo oneroso;

Può essere consentita la localizzazione degli impianti in altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni risultino impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi, da dimostrare attraverso adeguata documentazione.

In tale caso la presentazione dell'istanza per l'installazione dell'impianto è soggetta alla preventiva approvazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS ed eventuale VAS, ai sensi della L.R.T 10/2010 e s.m.i. e previo parere dell'Osservatorio permanente di cui all'Art. 8..

- In tale caso sono assentiti preferibilmente le aree con le seguenti caratteristiche:
- a) aree già servite da viabilità, al fine di evitare la realizzazione di nuove infrastrutture a servizio della postazione;
  - b) aree inserite nel Regolamento Urbanistico vigente quali:
    - Infrastrutture per la mobilità;
    - Infrastrutture tecnologiche;

L'installazione di un nuovo impianto nel territorio comunale compreso tra la Via Sarzanese e la linea di costa è sottoposta, quale misura compensativa per lo sviluppo delle telecomunicazioni in aree non coperte, alla contestuale installazione di un impianto nel territorio delle "Sei Miglia" la cui ubicazione sarà concordata con l'amministrazione comunale.

Non è comunque ammessa l'installazione degli impianti nei siti indicati dalla direttiva Habitat-Rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CEE), nei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli considerati di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e fauna selvatica, nelle Aree Naturali Protette (L394/1991) e all'interno del perimetro delle Parco delle Apuane, comprese le aree contigue.

Non è consentita l'installazione degli impianti su edifici costruiti abusivamente, che non abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

E' privilegiato:

- 1) l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni (cositing). Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente;
- 2) l'alloggiamento degli impianti di telefonia mobile su strutture già esistenti quali pali per l'illuminazione stradale, sostegni per le insegne, torri faro, ecc.;
- 3) la localizzazione su immobili e/o aree di proprietà comunale;

#### **10.1 Localizzazione impianti su siti sensibili**

E' fatto divieto di installare impianti su siti sensibili comprese le relative pertinenze esterne fruibili (balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari) come ambienti abitativi di cui al successivo elenco, e nelle rispettive aree di rispetto, ad una distanza non inferiore a 100 m., calcolati dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno. □



Il divieto di installazione di cui sopra può essere derogato **superato** sui singoli beni classificati come siti sensibili che, per attività in essi svolta, richiedano una puntuale copertura radioelettrica **da dimostrare con adeguata documentazione tecnica di supporto alla richiesta (modifica apportata da servizio Pian. Territ. accolta con emendamento Comm. Ub.ca)**

Gli impianti di telefonia mobile esistenti, installati sugli immobili di cui al comma precedente, sono oggetto di delocalizzazione in conformità con le finalità stabilite nel presente Regolamento, previa individuazione, autorizzazione e attivazione contestuale di altro sito compatibile ai fini di una efficiente erogazione del servizio.

**10.1.1 Individuazione edifici sensibili** (localizzati nelle apposite Tavole allegate al Programma Comunale degli Impianti Comunale, comunque soggetta ad aggiornamento):

**Edifici scolastici pubblici e/o privati:**

scuole materne, scuole elementari, scuole medie inferiori, scuole medie superiori;

**Edifici a funzione pubblica o di uso pubblico:**

asili nido, baby parking e/o nido domiciliare, ospedali, case di cura, case di riposo, aree verdi attrezzate per la permanenza ed il gioco dei bambini.

**10.2 Localizzazione impianti su edifici vincolati come Beni Culturali** ( art 10 D.lgs 42/2004

Su immobili costituenti Beni Culturali ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l'installazione e la modifica degli impianti, comunque con soluzioni tecnologiche e progettuali tali da mitigare l'impatto visivo, è subordinata all'acquisizione del parere favorevole della competente Soprintendenza.

In tali edifici l'installazione di nuovi impianti potrà essere consentita nel caso che il Gestore dimostri con idonea documentazione che da tale divieto discende l'impossibilità di realizzare una completa rete di comunicazione.

**10.3 Localizzazione impianti in area a vincolo paesaggistico** ( art 136 e 142 D.lgs 42/2004

Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, l'installazione e la modifica degli impianti, comunque con soluzioni tecnologiche e progettuali tali da mitigare l'impatto visivo, è subordinata all'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti.

**Art. 11 – Prescrizioni ed indicazioni tecniche di progettazione**

La realizzazione o la trasformazione delle stazioni radio-base per la telefonia mobile e degli impianti di radio telecomunicazione deve avvenire secondo quanto indicato dalle normative specifiche di settore, corredata della necessaria documentazione tecnica ivi compresa quella prevista dal presente regolamento.

I gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione e alla mitigazione degli impatti visivi.

Gli impianti dovranno essere accessibili, oltre che al personale tecnico preposto alla installazione e alle manutenzioni, anche a tecnici incaricati dall'Amministrazione Comunale dell'attività di verifica e alle altre autorità preposte al controllo ai sensi della normativa vigente.

Prima della messa in esercizio dell'impianto e contestualmente alla comunicazione della fine lavori, deve essere trasmessa all'Amministrazione Comunale una comunicazione di messa in funzione dell'impianto accompagnata da una dichiarazione, rilasciata da tecnico abilitato, nella quale sia certificato che l'impianto, così come realizzato e verificato in condizioni di esercizio, rispetta:

- le specifiche di progetto così come allegate alla richiesta di titolo abilitativo;

- i limiti prescritti dalla normativa vigente.

Entro novanta giorni dall'installazione i gestori devono provvedere all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'articolo 9, comma 7, della l. 36/2001, posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico; l'etichetta deve contenere, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo.

L'installazione degli impianti o ristrutturazione degli impianti esistenti, dovrà essere conforme alla normativa dettata dalla pianificazione sovraordinata (es. PIT con valenza di Piano paesaggistico, Piano di Bacino, etc.) e dovranno essere recepiti i seguenti criteri progettuali per ridurre l'impatto visivo e garantire una migliore integrazione paesaggistica:

- a) adottare tutti gli accorgimenti progettuali con l'obiettivo di rendere minime le altezze e le sezioni dei supporti, compatibilmente con la necessità di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione;
- b) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti;
- c) ridurre al minimo scalette e supporti di servizio, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
- d) impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei coni di visuale principali;
- e) adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici; il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante;
- f) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo e a preservare il paesaggio attraverso l'utilizzo di vegetazione arborea ed arbustiva;

Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura dai gestori sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici, sia per finalità di mitigazione dell'impatto visivo, estetiche e di decoro.

Al termine dell'utilizzo dell'impianto l'intera struttura, compreso gli accessori e pertinenze, dovrà essere rimossa e il luogo dovrà essere ripristinato allo stato originario.

#### **Art. 12 - Norme e disposizioni tecniche relative agli impianti fissi esistenti**

Gli interventi sugli impianti esistenti oggetto delle disposizioni del presente Regolamento possono essere:

- a) la riconfigurazione;
- b) il risanamento o la bonifica, con o senza delocalizzazione;
- c) la dismissione o cessazione.

Ai fini dell'attuazione delle presenti norme, ogni modifica agli impianti o apparati, sia per tipo, modello, potenza o altro, dovrà seguire le procedure previste dalla legge e dal presente regolamento.

#### **Art. 13 - Impianti provvisori**

Previo parere favorevole dell'ARPAT e con richiesta motivata, possono essere autorizzate installazioni di SRB provvisorie sul territorio comunale.

Ad istanza dell'interessato, da presentarsi sempre nel rispetto e con le forme dell'art. 87 D. Lgs. 259/2003, il Dirigente competente trasmette la richiesta all'Osservatorio permanente per l'esercizio della funzione consultiva di cui al precedente art. 8.

Il Dirigente, a seguito della discussione della richiesta nell'Osservatorio, esamina la richiesta presentata, completa della stessa documentazione prevista per l'autorizzazione di cui all'art. 87 del D.Lgs 259/2003 e decide sul rilascio o meno del titolo abilitativo a cura dello Sportello Unico.

Gli impianti contemplati al presente articolo possono essere autorizzati soltanto se ricadenti su area pubblica. Della disponibilità della medesima deve essere fornita

documentazione al momento della presentazione della richiesta.

La validità dell'autorizzazione non può superare i 60 giorni dalla comunicazione del rilascio del titolo abilitativo al richiedente. Può essere concessa, a richiesta dell'interessato, una sola proroga di massimo ulteriori 60 giorni ed entro tale data l'impianto è disattivato. Entro i 10 giorni successivi la SRB deve essere definitivamente rimossa.

Gli impianti provvisori esistenti dovranno adeguarsi entro 180 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento.

#### **Art. 14 - Catasto regionale Impianti ed inventario dei microimpianti**

Il Catasto regionale degli impianti, è definito ed attuato ai sensi dell'art. 5 della L.R. 49/2011 e s.m.i.; l'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto indicato dalla L.R. 49/2011 collabora con la Regione alla formazione ed all'aggiornamento del catasto regionale, provvedendo in via telematica, allo scambio ed alla trasmissione dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento ai controlli.

Per le finalità del presente articolo, gli impianti esistenti ed in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nonché quelli messi in esercizio successivamente, sia che la relativa autorizzazione sia intervenuta con le modalità di cui al presente Regolamento, che secondo il regime autorizzativo precedentemente in vigore, che in assenza di provvedimento autorizzativo espresso, sono oggetto di comunicazione, al fine di consentire all'Amministrazione Comunale la formazione e l'aggiornamento del Catasto degli impianti fissi di cui all'art. 5 della L.R. n. 49/2011.

Ai fini della formazione e gestione dell'inventario, i gestori presentano una dichiarazione, la quale contiene in particolare le seguenti informazioni:

- a) le generalità dei gestori;
- b) la specificazione della localizzazione degli impianti in esercizio;
- c) la tipologia d'impianto o servizio del microimpianto.

La dichiarazione va inviata in via telematica ed è aggiornata entro il 31 ottobre di ogni anno.

#### **Art. 15 - Azioni di risanamento e di tutela ambientale**

Fatto salvo quanto previsto per l'approvazione regionale dei piani di risanamento, l'Amministrazione Comunale ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dal D.P.C.M. di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 36/2001, in caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità (v. art. 12 LR 49/2011).

Le azioni di risanamento:

- a) sono disposte dall'Amministrazione Comunale non oltre un anno dall'accertamento del superamento dei limiti stabilendo tempi e modalità di attuazione;
- b) possono prevedere la delocalizzazione degli impianti;
- c) sono attuate a cura e spese dei titolari.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale assicura, anche mediante poteri d'urgenza per la tutela della salute, l'immediata riconduzione dei livelli di esposizione entro i limiti, valori e obiettivi di qualità.

Qualora le azioni di risanamento non possano garantire il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità, l'Amministrazione Comunale provvede alla delocalizzazione degli impianti.

Nelle azioni di risanamento e riqualificazione, si dovrà tenere conto, nelle forme e nei modi, concordati anche con gli operatori, la rimozione e rilocalizzazione entro e non oltre due anni presso aree e/o siti ritenuti conformi al Programma Comunale degli Impianti Comunale, degli impianti attualmente collocati in siti incompatibili con i vincoli preesistenti.

Qualora si renda necessario procedere alla delocalizzazione in un Comune diverso dall'attuale, si provvede in tal senso d'intesa tra i comuni interessati.

## **Art. 16 – Vigilanza, Controlli e Monitoraggio**

Ai sensi dall'art.14, comma 1 delle L. 36/2001 e nel rispetto di quanto disposto all'art.13 della L.R.T. 49/2011 e s.m.i. su tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli, con cadenza almeno biennale.

L'amministrazione svolge la funzioni di vigilanza e controllo avvalendosi di norma dell'ARPAT, secondo quanto stabilito dalla normative in vigore con le modalità previste dalla L.R. 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT").

Nel rispetto delle specifiche competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente, il personale incaricato dall'Amministrazione Comunale effettuerà il monitoraggio dei campi elettromagnetici, finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale.

A tale scopo dovrà essere garantito l'accesso agli impianti da parte del personale incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Competono altresì al Dipartimento Provinciale dell'ARPAT le attività di controllo e vigilanza volte a garantire il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal concessionario.

I controlli devono essere finalizzati a:

- a) verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione ed obiettivi di qualità previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri radioelettrici dell'impianto dichiarato dal Gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
- b) l'attuazione, da parte dei soggetti obbligati, delle azioni di risanamento.

Restano ferme le competenze, secondo le normative vigenti, della Polizia Municipale e degli Uffici Comunali preposti per l'effettuazione dei controlli di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale.

Il Comune organizza ed esercita la funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare anche attraverso strumentazione acquistata dal Comune o con risorse derivanti dai canoni (Monitoraggio).

L'esecuzione dei controlli potrà essere richiesta anche in relazione a richieste e/o segnalazione dei soggetti interessati e dei cittadini dopo averne valutata l'effettiva necessità.

Nel caso di superamento dei limiti di legge si provvederà ad attivare le procedure di risanamento così come previsto all'art. 16 del regolamento.

Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.

L'Amministrazione Comunale, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 4, può anche coordinare campagne di monitoraggio dei valori dei campi elettromagnetici emessi dagli impianti di telefonia mobile e/o di televisione mobile.

Le attività di monitoraggio, effettuate senza preavviso nei confronti dei gestori e anche con caratteristiche di continuità, saranno svolte da enti ovvero da tecnici di riconosciuta esperienza selezionati.

I dati provenienti dalle attività di monitoraggio saranno integrati con i dati provenienti dalle attività di vigilanza controllo e utilizzati per l'integrazione del catasto degli impianti. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio, l'Amministrazione Comunale potrà anche chiedere ai gestori:

- a) misurazioni simulate e/o confronti con situazioni preesistenti all'installazione dell'impianto autorizzato;
- b) dotazione per ogni installazione di strumenti tecnici che siano in grado di disattivare

l'impianto qualora i valori stabiliti nelle autorizzazioni vengano superati.

I dati delle misure forniti e validati da ARPAT ed i dati risultanti dall'attività di monitoraggio potranno essere utilizzati per l'istituzione di un Catasto delle emissioni elettromagnetiche, informatizzato e progressivamente aggiornato, accessibile ai cittadini sia dal portale web dell'Amministrazione Comunale.

Gli oneri derivanti dalle azioni di vigilanza, controllo e monitoraggio dovranno essere finanziati con i proventi derivanti dai canoni di cui all'art.18.

#### **Art. 17 - Concessione aree comunali**

I vani di alloggiamento e i pali di supporto delle SRB posti nelle aree di proprietà comunale saranno oggetto di concessione ai gestori, licenziatari di telefonia mobile, previa definizione delle condizioni contrattuali.

I gestori, preliminarmente alla richiesta del titolo abilitativo all'installazione dell'impianto debbono ottenere la concessione comunale dell'area e/o immobile ove sarà ubicata la SRB.

A tal fine, i gestori inoltrano istanza al Servizio Patrimonio del Comune di Camaiore per l'ottenimento della concessione.

Le condizioni per la concessione dei beni comunali, in ordine a durata, canone e obblighi del concessionario, sono stabilite dalla Giunta Comunale in modo da garantire il rispetto del principio di pari trattamento dei gestori.

I pali, i locali di alloggiamento e le opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle SRB, saranno realizzate da parte dei gestori, salvo diverse determinazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

A garanzia degli adempimenti dei gestori viene stipulata da ciascuno di essi apposita garanzia fideiussoria.

Allo scopo di finanziare le eventuali attività necessarie all'attuazione del presente Regolamento e all'elaborazione, monitoraggio e aggiornamento del Programma triennale, l'Amministrazione Comunale istituisce un apposito fondo non inferiore al 5% delle somme derivanti ogni anno:

- a) dai versamenti dovuti a vario titolo all'Amministrazione dagli operatori per l'installazione degli impianti;
- b) dalle sanzioni irrogate ai sensi della L.R. 49/2011 e del presente Regolamento.

#### **Art. 18 - Educazione Sanitaria**

L'Amministrazione, attraverso l'Osservatorio permanente di cui all'art. 8, garantisce la partecipazione della cittadinanza, avvalendosi anche di tecnici dell'ARPAT, della AUSL e/o di altre Strutture pubbliche su specifici argomenti quali:

- a) promuovere, di concerto con le amministrazioni e gli enti dello Stato previsti dell'art. 10 L. n. 36/2001, specifiche iniziative ed azioni di informazione e campagne di educazione ambientale, ai sensi della legge n. 349/1986, nonché del D.Lgs. n. 33/2013, per favorire la conoscenza ed il corretto approccio della popolazione con le tecnologie di comunicazione elettronica;
- b) promuovere incontri con la cittadinanza in collaborazione con le Assemblee di Zona interessate da eventuali criticità.
- c) sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dell'elettromagnetismo, illustrando ai cittadini gli sviluppi della scienza sugli eventuali effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici e le buone norme comportamentali legati all'utilizzo della telefonia mobile e per la televisione mobile.

In particolare dovrà essere data priorità alla sensibilizzazione verso le fasce giovanili, anche mediante dibattiti ed attività guidate all'interno delle istituzioni scolastiche.

Le risorse economiche per l'espletamento delle suddette funzioni potranno essere

recuperate dai canoni di cui all'art. 18 e dalla sanzioni.

### **Art. 19 – Sanzioni**

Salvo che il fatto costituisca reato per le sanzioni si fa riferimento:

- a) alla legge n. 36/2001;
- b) al D.Lgs. n. 259/2003.
- c) alla Legge Regionale 49/2011, art. 14.

Per le violazioni di natura urbanistica delle norme e prescrizioni del presente Regolamento trovano applicazione le sanzioni in materia di abusivismo edilizio previste dal D.P.R. n. 380/2001 e dalla normativa nazionale sulla tutela dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali.

In caso di installazione o modifica di impianti di telefonia mobile senza o in difformità dell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 214 del D.Lgs. n. 259/2003.

L'Amministrazione procede all'irrogazione delle sanzioni avvalendosi, ai fini dell'effettuazione dei controlli e della vigilanza, dell'ARPAT.

### **Art. 20 Misure di salvaguardia**

Con l'adozione del *Programma Comunale degli Impianti* fino alla sua approvazione è vietata su tutto il territorio comunale l'installazione di nuovi impianti. Tale disposizione si applica alle nuove istanze da presentare e a quelle in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di adozione del programma,

### **Art. 21 Rinvio alle norme di legge**

**Il rinvio contenuto nel presente regolamento alle norme di legge statali è regionali è da ritenersi come mobile. (emendamento Comm. Ub.ca)**

## **ALLEGATO A – (proposta eliminazione dal SUAP Unione Comuni della Versilia accolta con emendamento Comm. Ub.ca)**

Il presente allegato disciplina l'invio telematico delle istanze/comunicazioni allo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi del D.P.R. 160/2010 ("Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività produttive") e della L.R. Toscana 40/2009 ("Legge di semplificazione e riordino normativo 2009").

### **Modalità di invio telematico**

L'invio di istanze o di comunicazioni relative ai procedimenti amministrativi nelle materie di cui al presente regolamento può avvenire mediante le seguenti modalità:

- Mediante invio da una casella CEC-PAC all'indirizzo PEC reperibile sul sito del Comune;
- Mediante invio da una casella PEC commerciale all'indirizzo PEC reperibile sul sito del Comune;

L'invio di istanze o comunicazioni, secondo una delle modalità sopra riportate, può anche essere effettuato da un delegato cui il diretto interessato abbia conferito la procura speciale secondo il modello scaricabile dal sito web del Comune.

L'istanza o la comunicazione è da considerarsi validamente presentata se inviata secondo una delle seguenti procedure:

- a) con la sua compilazione in formato elettronico seguita dall'apposizione della firma digitale dell'interessato e la trasmissione, sempre da parte del diretto interessato, con una delle suddette modalità;
- b) con la sua compilazione in formato elettronico, seguita dall'apposizione di firma digitale del diretto interessato, e successivo invio, da parte di un procuratore speciale presso il quale è eletto domicilio per le comunicazioni successive, con una delle suddette modalità;
- c) con la sua compilazione e sottoscrizione, da parte del diretto interessato, su supporto cartaceo e successivo invio, da parte di un procuratore speciale presso il quale è eletto domicilio per le comunicazioni successive, con una delle modalità telematiche di cui ai commi precedenti.

Nel caso si sia seguita la modalità di presentazione di cui

– al punto c) del precedente comma, il procuratore è tenuto a conservare l'originale cartaceo, firmato dal diretto interessato, limitandosi a spedire, con la modalità scelta, la versione scansionata di tale documentazione originale. In questo caso l'originale cartaceo dovrà essere conservato, a cura del procuratore, per un periodo di tempo minimo pari a venti anni. Il procuratore dovrà in ogni momento consentire al Comune di poter accedere a tale documentazione originale a scopo di verifica.

– al punto a) del precedente comma, se il diretto interessato è un semplice cittadino, ed il canale scelto per la spedizione è costituito da una cassetta postale elettronica del tipo CEC-PAC, la firma digitale della documentazione di sua spettanza non è indispensabile visto il valore di firma attribuito a tali modalità di trasmissione dall'art. 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Nel caso di Professionisti e/o imprese resta l'obbligo dell'apposizione della firma digitale.

Nel caso si sia seguita la modalità di presentazione di cui al punto b) del precedente comma, il diretto interessato deve compilare la documentazione in formato elettronico, firmandola digitalmente e conferendo procura speciale al procuratore. Quest'ultimo provvede all'invio telematico di tale documentazione elettronica previa formazione e sottoscrizione, con firma digitale.

I messaggi PEC non conformi a quanto disposto nei precedenti commi potranno essere respinti dal parte del Comune e le relative pratiche risulteranno come "non presentate", qualora risulti impossibile identificare il soggetto interessato oppure l'oggetto dell'istanza/segnalazione/comunicazione presentata.

In tutti gli altri casi, qualora risultino non conformi o comunque non leggibili i documenti elettronici trasmessi con l'istanza/segnalazione/comunicazione presentata, lo S.U.A.P. procederà a richiedere un nuovo invio di detti documenti ed ad assegnare un termine di dieci giorni per la loro produzione. I termini del procedimento decorreranno dalla presentazione dei documenti conformi e leggibili. Un documento elettronico, risulta, altresì non trasmesso se non è allegato al messaggio PEC.

Del respingimento dell'istanza e/o comunicazione, per difformità alle regole di invio stabilite dal presente regolamento, l'ufficio interessato darà opportuna comunicazione all'interessato o al suo procuratore nei termini del procedimento.